

REGIONE PUGLIA

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1132 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
STAMPA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

REGIONE PUGLIA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. I

L'articolo 32 della legge regionale n.18 del 25 marzo 1974 é soppresso.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 2

L'informazione sull'attività della Regione é curata dall'Ufficio Stampa della Giunta regionale e dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, ciascuno in relazione alle necessità ed ai compiti specifici, propri degli Organi regionali presso cui i due Uffici vengono con la presente legge istituiti.

Gli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio regionale provvedono inoltre a mantenere i rapporti con i mezzi di comunicazione, a curare la redazione e la diffusione di notiziari e di pubblicazioni quotidiane e periodiche, la raccolta e la utilizzazione di notizie di interesse per la Regione, nonché l'organizzazione di iniziative promozionali e quelle di sviluppo della partecipazione democratica.

REGIONE PUGLIA

Art. 3

Agli Uffici, di cui all'articolo precedente, in applicazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69, sono addetti giornalisti iscritti all'Albo professionale.

(4)

La legge 10.02.1948 n. 10, art. 4, ha modificato l'art. 4 della legge 10.02.1948 n. 10, art. 4, in modo che il trattamento economico e previdenziale previsto per il Contratto di lavoro giornalistico, se più favorevole, si applica, al trattamento economico e previdenziale previsto per il Contratto di lavoro giornalistico e pubblicista addetti agli uffici stampa.

Art. 4

R E G I O N E P U B B L I C A

TITOLO II
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 5

L'Ufficio Stampa della Giunta Regionale opera secondo le direttive della Giunta regionale, da cui dipende direttamente.

L'Ufficio Stampa del Consiglio regionale opera secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da cui dipende direttamente.

Art.6

L'organico di ciascuno dei due Uffici è composto da un responsabile d'Ufficio (redattore capo) con qualifica di ottava fascia, da un vice responsabile d'Ufficio (capo servizio) con qualifica di settima fascia e da due giornalisti (redattori) con qualifica di sesta fascia.

I relativi posti sono istituiti a ruolo come da tabella annessa alla presente legge sotto la lettera A.

Il giornalista al quale venga affidata la direzione o comunque la responsabilità della realizzazione di una pubblicazione quotidiana o periodica della Regione ha diritto alla qualifica di redattore capo.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 7

Il personale non giornalistico da destinare agli Uffici Stampa per le necessità di segreteria, steno-dattilografia, archivio, servizi ausiliari é costituito da dieci unità.

I relativi posti sono istituiti a ruolo come da tabella annessa alla presente legge sotto la lettera B.

REGIONE PUGLIA

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

Art. 8

In sede di primo inquadramento, i posti di cui alla tabella A sono attribuiti ai dipendenti regionali in servizio alla data del 31 marzo 1980 presso gli Uffici Stampa della Regione, purché in possesso del requisito prescritto dal precedente art.3.

I dipendenti di cui al comma precedente, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art.4 della presente legge, sono inquadrati secondo le mansioni giornalistiche effettivamente svolte alla data del 31 marzo 1980 e nelle fasce corrispondenti alle qualifiche assegnate, così come indicate nel precedente art.6.

Le domande di inquadramento, corredate di idonea documentazione comprovante l'assegnazione o lo svolgimento delle mansioni di cui al comma precedente, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono, altresì, inquadrati come redattori ordinari con meno di diciotto mesi di anzianità i giornalisti comunque in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda secondo le modalità previste dal comma precedente.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 9

Decorso il termine di cui al precedente articolo, per ricoprire i posti disponibili negli Uffici Stampa che comunque risultino vacanti, l'Amministrazione regionale bandirà pubblici concorsi con l'osservanza in ogni caso del requisito dell'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e con l'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico.

REGIONE PUGLIA

Art. 10

Le tabelle A e A/I allegate alla legge regionale n.18 del 25 marzo 1974 vengono integrate sulla base delle tabelle A e B annesse alla presente legge e che di essa fanno parte integrante.

R E G I O N E P U G L I A

Art. II

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge per l'anno 1980 prevista in L.1.3.1..... si provvede.....

Per gli anni successivi si provvederà imputando la spesa sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

TABELLA A

Giornalisti addetti agli Uffici Stampa della Regione Puglia

Redattori capo	n. 2
Capì servizio	n. 2
Redattori	n. 4
Totale	n. 8

TABELLA B

Personale addetto agli Uffici Stampa della Regione Puglia

5° livello (di cui 2 steno)	n. 4
4° livello (di cui 2 dattilo)	n. 4
3° livello	n. 1
2° livello	n. 1
Totale	n. 10

Handwritten signatures and notes:
- A large signature, possibly "Puglia", with a long horizontal line extending to the right.
- A signature "Cincin" above another signature "R. ...".
- A signature "H. ...".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA (14)

Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 16-4-80